



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 13.1.2022  
COM(2022) 15 final

2022/0006 (NLE)

Proposta di

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2022) 4 final}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Tale valore universale e comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide di oggi e di domani cui la società è confrontata, sfide che i giovani europei devono affrontare dimostrando concretamente la loro solidarietà.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto senza precedenti sull'istruzione, sull'occupazione, sull'inclusione sociale e sulla salute mentale dei giovani. Ha rappresentato una battuta d'arresto per le loro opportunità di istruzione e occupazione e molti giovani sono andati incontro a isolamento, ansia e depressione. Allo stesso tempo, essi hanno dato prova di solidarietà e sostegno intergenerazionale e sono riusciti a mostrare grande resilienza e impegno nell'attenuare l'impatto della pandemia.

Il 15 settembre 2021, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, la presidente von der Leyen ha annunciato che la Commissione europea avrebbe proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani, "un anno dedicato a valorizzare i giovani che si sono tanto sacrificati per gli altri", e ha sottolineato che "l'Europa ha bisogno di tutti i suoi giovani". Il 14 ottobre 2021, la Commissione ha presentato un progetto di proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo dei giovani 2022, uno dei cui obiettivi è promuovere le opportunità offerte ai giovani dalle politiche pubbliche a livello europeo, nazionale, regionale e locale a sostegno del loro sviluppo personale, sociale e professionale.

Il corpo europeo di solidarietà<sup>1</sup> costituisce lo sportello unico dell'Unione per le opportunità di volontariato per i giovani, ai quali sono offerte numerose possibilità di partecipare ad attività di solidarietà in un'ampia gamma di settori e di sostenere gli attori nazionali, regionali e locali nelle azioni volte a far fronte alle diverse sfide e crisi.

Il volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale, e potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione civica e l'occupabilità dei giovani. Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro.

Il volontariato transnazionale nell'UE presenta una dimensione aggiuntiva, vale a dire aiutare una comunità di un paese diverso, migliorare la comprensione interculturale, imparare e lavorare in una lingua straniera. Il mercato del lavoro europeo apprezza il multilinguismo, il multiculturalismo e l'adattabilità.

Il 20 novembre 2008 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (la "raccomandazione del Consiglio del 2008")<sup>2</sup>. Dieci anni dopo il Consiglio, nell'ambito della sua risoluzione che approva la strategia dell'UE per la gioventù (2019-2027)<sup>3</sup>, ha invitato la Commissione a proporre un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'UE.

---

<sup>1</sup> [Regolamento \(UE\) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti \(UE\) 2018/1475 e \(UE\) n. 375/2014 \(europa.eu\).](#)

<sup>2</sup> GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.

<sup>3</sup> GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

La comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025<sup>4</sup> ha sottolineato che "l'apprendimento non formale, compreso il volontariato, contribuisce a migliorare le abilità e le competenze professionali e per la vita. Queste abilità e competenze devono essere promosse, valorizzate e riconosciute appieno". Essa sottolinea che "[p]ermangono tuttavia ostacoli alla mobilità transfrontaliera del volontariato, compreso il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento tra i datori di lavoro". La comunicazione annuncia che saranno forniti orientamenti strategici aggiornati per affrontare gli ostacoli giuridici, finanziari e amministrativi che ancora frenano il volontariato e la solidarietà transfrontalieri dei giovani. Questi orientamenti aggiornati contribuiranno a migliorare ulteriormente l'inclusività, la qualità e il riconoscimento delle esperienze transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

Nel nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)<sup>5</sup>, il Consiglio ha confermato nell'area prioritaria 1 che "[p]romuovere, valorizzare e riconoscere l'apprendimento non formale, compreso il volontariato, e migliorare l'inclusività, la qualità e il riconoscimento delle attività di solidarietà transfrontaliere" costituisce una questione concreta che necessita di azioni.

Nella sua relazione del 14 ottobre 2021 sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù<sup>6</sup>, la Commissione fa riferimento al riesame della raccomandazione del Consiglio del 2008 al fine di sostenere ulteriormente le opportunità di mobilità e volontariato. Essa sottolinea come tale riesame sia pertinente e tempestivo nel contesto della pandemia e delle priorità emergenti (salute e sicurezza dei volontari, solidarietà intergenerazionale) e riconosce la necessità di esplorare nuove forme di volontariato, tra cui il volontariato digitale o misto.

La raccomandazione del Consiglio del 2008 si poneva l'obiettivo di eliminare gli ostacoli al volontariato in Europa attraverso la sensibilizzazione, l'aumento della capacità di offrire opportunità di volontariato, la riduzione delle barriere alla partecipazione, in particolare per i gruppi svantaggiati, e un maggiore riconoscimento delle competenze acquisite. Essa invitava la Commissione a sostenere gli Stati membri attraverso azioni quali l'apprendimento reciproco, fornendo incentivi tramite programmi di mobilità e creando un portale online per far convergere le richieste e le offerte di volontariato. A tali azioni è stato dato seguito ed esse formano ora parte integrante delle attività dell'UE per la gioventù. La maggior parte delle questioni sollevate nella raccomandazione del Consiglio del 2008 è ancora pertinente e la loro attuazione dovrebbe proseguire. Tuttavia, la versione aggiornata dovrebbe riflettere le modifiche intervenute dal 2008, tra cui:

- un panorama del volontariato che si è evoluto, in particolare dall'introduzione del corpo europeo di solidarietà, quale principale fonte di attività di solidarietà transnazionale per i giovani a livello dell'UE, e nuovi programmi nazionali di volontariato e di servizi, anche con elementi transnazionali;

---

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, COM(2020) 625 final, disponibile all'indirizzo [EUR-Lex - 52020DC0625 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eur-lex-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52020DC0625).

<sup>5</sup> Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030), GU C 66 del 26.2.2021, disponibile sul sito [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021G0226\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01)).

<sup>6</sup> <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cd7e8978-2cd9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1>.

- le limitazioni alla mobilità connesse a circostanze impreviste (come la pandemia di COVID-19) e la necessità di proteggere e preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei volontari;
- un maggiore riconoscimento del fatto che l'esperienza di volontariato sviluppa abilità e competenze di cui il mercato del lavoro ha bisogno. Nuovi strumenti sono ora disponibili per documentare e convalidare i risultati dell'apprendimento che favoriscono lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei volontari e quindi la loro occupabilità. Tale informazione deve essere resa pienamente nota alla comunità dei volontari e anche ai datori di lavoro;
- la necessità di coinvolgere in un'esperienza di volontariato un maggior numero di giovani che hanno minori opportunità;
- le sfide demografiche, tra cui l'invecchiamento della popolazione europea, che offre opportunità per una maggiore solidarietà intergenerazionale;
- l'emergere di nuove tendenze nel volontariato, come il volontariato digitale<sup>7</sup> e il volontariato "commerciale"<sup>8</sup>;
- la crescente preoccupazione per gli impatti ambientali e la mobilità sostenibile.

In tutta l'UE persistono numerosi ostacoli al volontariato transnazionale. La loro eliminazione o riduzione è fondamentale per garantire il funzionamento efficace ed efficiente del programma del corpo europeo di solidarietà e di analoghi programmi nazionali di volontariato all'interno dell'UE. Tra gli ostacoli più rilevanti, segnalati da vari portatori di interessi, figurano i seguenti:

- la diversità dei quadri amministrativi e normativi nazionali che disciplinano il settore del volontariato;
- la mancanza di informazioni pratiche online su questioni quali la copertura previdenziale dei volontari transnazionali, i diritti dei volontari in materia di sicurezza sociale, le procedure per richiedere una tessera europea di assicurazione malattia, ecc.<sup>9</sup>;
- la scarsa consapevolezza del valore di un'esperienza di volontariato e l'utilizzo insufficiente delle modalità di convalida delle competenze acquisite da un volontario attraverso il volontariato;
- la mancanza di opportunità di volontariato per i giovani con minori opportunità;
- le norme talvolta poco chiare per il sostegno e la protezione dei volontari, anche in tempi di crisi come la pandemia di COVID-19;
- l'assenza di sinergie tra i programmi nazionali e dell'UE riguardanti le attività di volontariato transnazionali.

L'obiettivo della proposta di raccomandazione del Consiglio è:

---

<sup>7</sup> Il volontariato digitale, noto anche come volontariato virtuale o volontariato online, implica attività di volontariato svolte attraverso tecnologie e strumenti basati su Internet, in genere senza mobilità fisica.

<sup>8</sup> La pratica di combinare volontariato e vacanza, con persone che partecipano ad attività di solidarietà come parte integrante di un'esperienza di villeggiatura per la quale pagano (nota anche come volonturismo negli studi/nei media).

<sup>9</sup> È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede il coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale, comprese le prestazioni di malattia, in situazioni transfrontaliere e si applica ai volontari che si spostano tra Stati membri.

- agevolare il volontariato giovanile transnazionale, nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o di altri programmi a livello nazionale;
  - proporre orientamenti strategici per rafforzare le dimensioni dell'inclusività, della qualità, del riconoscimento e della sostenibilità del volontariato giovanile transnazionale;
  - agevolare la complementarità tra i programmi di volontariato negli Stati membri e il corpo europeo di solidarietà; e
  - incoraggiare l'apprendimento reciproco e la creazione di reti nelle attività di volontariato giovanile transnazionali.
- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta si fonda su diverse politiche pertinenti dell'UE in materia di gioventù. La strategia dell'UE per la gioventù delinea il ruolo dell'UE nel settore dei giovani e delle attività di solidarietà. Essa riguarda la cooperazione dell'UE sulla politica in materia di gioventù per il periodo 2019-2027 e incoraggia la partecipazione dei giovani alla vita democratica, sostenendo inoltre l'impegno sociale e civico, il volontariato e la partecipazione alle attività di solidarietà e mirando a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla società.

Il corpo europeo di solidarietà, lanciato nel 2016, si basa dal 2018 su un regolamento e un bilancio a sé stanti<sup>10</sup>. Esso costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà finanziate dall'UE in tutta Europa e offre ai giovani la possibilità di partecipare ad attività di solidarietà nel loro paese o all'estero. Il nuovo corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027 ha posto un accento particolare sull'inclusione, come risulta dal quadro di misure per l'inclusione adottato di recente dei programmi Erasmus+ e "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027<sup>11</sup>. Youthpass<sup>12</sup> è lo strumento di riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale sviluppato per i progetti per i giovani gestiti nell'ambito dei programmi europei per la gioventù, in particolare il corpo europeo di solidarietà. Attraverso il certificato Youthpass è possibile individuare e documentare i risultati dell'apprendimento derivanti dalla partecipazione a tali progetti.

La proposta di raccomandazione del Consiglio contribuirà inoltre a:

- l'Anno europeo dei giovani 2022<sup>13</sup>;
- lo spazio europeo dell'istruzione;
- le strategie dell'UE in materia di uguaglianza e i quadri strategici per l'inclusione rivolti a specifici gruppi discriminati e svantaggiati adottati nel

<sup>10</sup> Tra il 2018 e il 2020 il fondamento del corpo europeo di solidarietà è stato il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

Nel periodo 2021-2027 il corpo europeo di solidarietà si è basato sul regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32).

<sup>11</sup> [Decisione di esecuzione della Commissione relativa al quadro di misure per l'inclusione dei programmi Erasmus+ e "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027 | Erasmus+ \(europa.eu\)](#), adottata il 22 ottobre 2021.

<sup>12</sup> [Youthpass](#).

<sup>13</sup> [Registro dei documenti della Commissione - COM\(2021\) 634 \(europa.eu\)](#).

2020-2021: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ, il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione e la strategia per i diritti delle persone con disabilità<sup>14</sup>.

- **Coerenza con altri programmi e normative dell'Unione**

Il volontariato giovanile sostenuto a livello dell'UE ha legami con altri settori strategici pertinenti per i giovani, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'inclusione sociale, l'integrazione dei migranti, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la creatività e la cultura e la digitalizzazione. Tra i numerosi programmi e strumenti dell'UE che sostengono i giovani figurano in particolare:

- il corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani l'opportunità di partecipare ad attività di solidarietà in tutta Europa e ad attività connesse agli aiuti umanitari a livello mondiale;
- il programma Erasmus+, che offre opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento per i giovani e gli animatori socioeducativi, e varie attività di partecipazione giovanile;
- la garanzia per i giovani rafforzata che sostiene i giovani con un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale; e
- il quadro di qualità per i tirocini, che è uno strumento dell'UE per migliorare la qualità dei tirocini e combattere le pratiche di tirocinio abusive, compresa la sostituzione delle normali posizioni di livello base.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta di raccomandazione del Consiglio è conforme agli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 165, paragrafo 1, TFUE dichiara che l'Unione "contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione".

L'azione dell'Unione di cui all'articolo 165, paragrafo 2, quinto trattino, TFUE è intesa a "favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e [...] incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa".

L'articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE stabilisce che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

---

<sup>14</sup> COM(2020) 565 final del 18.9.2020, COM(2020) 620 final del 9.10.2020, COM(2020) 698 final del 12.11.2020, COM(2021) 101 final del 3.3.2021.

A norma dell'articolo 166, paragrafo 1, TFUE, l'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'azione dell'Unione ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, terzo trattino, TFUE è intesa a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani.

L'articolo 166, paragrafo 4, ultima parte, TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, adottino raccomandazioni.

L'iniziativa non propone alcun ampliamento del potere regolamentare dell'UE né impegni vincolanti per gli Stati membri. Gli Stati membri, sulla base delle circostanze nazionali, decideranno come attuare tale raccomandazione del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE).

I dati dimostrano che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dalle azioni intraprese dagli Stati membri. Il motivo è da ricercarsi nella dimensione europea dell'azione proposta, che mira specificamente ad affrontare gli ostacoli al volontariato giovanile transnazionale in Europa e a rafforzare l'impatto del corpo europeo di solidarietà nonché di altri programmi di volontariato transnazionali.

In linea con il principio di sussidiarietà, la proposta delinea una via da seguire per rafforzare il volontariato transnazionale dei giovani nell'Unione e propone raccomandazioni a tal fine.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

Né il contenuto né la forma della presente proposta di raccomandazione vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Gli impegni assunti dagli Stati membri sono di natura volontaria e ciascuno Stato membro rimane libero di decidere quale approccio adottare. La raccomandazione proposta rispetta la diversità delle forme di attività di volontariato giovanile nell'Unione europea.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 165 e 166 TFUE, il trattato prevede l'adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio, su proposta della Commissione.

Una raccomandazione del Consiglio è un atto giuridico adeguato nel settore della gioventù, ambito nel quale l'Unione ha una responsabilità di sostegno; essa costituisce inoltre un atto cui è stato fatto spesso ricorso per l'azione europea nel settore della gioventù. In quanto atto giuridico, essa sottolinea l'impegno degli Stati membri nei confronti delle misure presentate e offre una base politica più solida per la cooperazione in tale settore, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel campo dell'istruzione e della gioventù. La Commissione

propone di sostituire la raccomandazione del Consiglio del 20 novembre 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea con la presente raccomandazione.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel periodo 2015-2016 è stata condotta una valutazione della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio del 2008<sup>15</sup> che ha concluso che la raccomandazione affrontava alcune delle questioni molto pertinenti e persistenti relative al volontariato transnazionale e agli ostacoli che vi si frappongono, ma che potrebbe essere più ambiziosa e meglio collegata agli attuali strumenti di finanziamento dell'UE.

Al momento della valutazione la necessità di un migliore riconoscimento di un'esperienza di volontariato rappresentava ancora un problema, anche se la raccomandazione ha contribuito alla crescente popolarità e al riconoscimento dei certificati Youthpass e delle opportunità offerte dalla piattaforma online Europass. Nel 2015 l'inclusione delle persone provenienti da contesti svantaggiati è stata individuata come un problema urgente, assieme alle domande di visto e agli atteggiamenti nei confronti dei migranti. Tra le altre esigenze individuate figurano una migliore garanzia della qualità per i progetti di volontariato, opportunità stabili di finanziamento e di sviluppo delle capacità per le organizzazioni e la digitalizzazione del volontariato. Negli Stati membri e nelle organizzazioni giovanili la risposta rispetto alla possibilità di aumentare le opportunità con le proprie risorse (al di là dell'allora servizio volontario europeo Erasmus+) è stata soltanto moderata. Nel corso del tempo, le priorità degli Stati membri si sono spostate verso la lotta all'altissimo livello di disoccupazione giovanile derivante dalla crisi finanziaria, in merito alla quale è stato riconosciuto anche il contributo offerto dalle maggiori opportunità di volontariato.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La valutazione della raccomandazione del 2008 e della strategia dell'UE per la gioventù ha previsto indagini sui portatori di interessi e una consultazione pubblica nel 2016<sup>16</sup>. Il volontariato è stato oggetto di discussione durante l'"anno dell'ascolto" in vista del rinnovo della strategia dell'UE per la gioventù. Lo studio sugli ostacoli alle attività di solidarietà<sup>17</sup> ha visto lo svolgimento nell'ottobre 2019 di gruppi di riflessione e indagini sulle organizzazioni giovanili e su quelle che si occupano di attività di solidarietà in tutta Europa, cui hanno risposto circa 700 ONG. Nella primavera del 2021 si è tenuta una consultazione pubblica<sup>18</sup>.

- **Assunzione e uso di perizie**

Lo "Studio sull'eliminazione degli ostacoli alle attività di solidarietà transfrontaliera" del gruppo PPMI<sup>19</sup> è stato condotto tra giugno 2019 e gennaio 2020 e le sue raccomandazioni

---

<sup>15</sup> [Valutazione della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari \(europa.eu\)](#) SWD(2017) 281.

<sup>16</sup> [Volontariato giovanile - lavorare su progetti in altri paesi dell'UE \(aggiornamento\) \(europa.eu\)](#).

<sup>17</sup> Studio sull'eliminazione degli ostacoli alle attività di solidarietà transfrontaliera, gruppo PPMI in collaborazione con il PERS, 2020, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1a7042cb-e678-11ea-ad25-01aa75ed71a1>.

<sup>18</sup> [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-/public-consultation\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Youth-volunteering-working-on-projects-in-other-EU-countries-update-/public-consultation_it).

<sup>19</sup> Cfr. nota 18.



sono confluite in un gruppo di esperti<sup>20</sup> composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle principali organizzazioni dei portatori di interessi. Il gruppo di esperti ha completato la base di conoscenze per la revisione con esempi ed esperienze derivanti da pratiche amministrative e con le osservazioni delle organizzazioni giovanili e di volontariato<sup>21</sup>.

- **Valutazione d'impatto**

Dato che le attività proposte sono complementari alle iniziative degli Stati membri e sono di carattere volontario e considerata la portata degli impatti attesi, non è stata effettuata una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta di raccomandazione del Consiglio rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>22</sup>, che riconosce che la solidarietà è uno dei valori universali su cui si fonda l'UE. In particolare, la presente proposta tiene pienamente conto:

- dell'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale);
- dell'articolo 14 (diritto all'istruzione);
- dell'articolo 15 (libertà professionale e diritto di lavorare);
- dell'articolo 21 (non discriminazione);
- dell'articolo 26 (inserimento delle persone con disabilità);
- dell'articolo 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque); e
- dell'articolo 32 (divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro) della Carta.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Questa iniziativa non richiederà ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Per sostenere l'attuazione, gli Stati membri dovrebbero includere i progressi realizzati negli aggiornamenti periodici effettuati nel quadro della strategia dell'UE per la gioventù, in particolare nell'ambito dei pianificatori delle attività nazionali future. La Commissione

---

<sup>20</sup> "Promuovere la mobilità dei giovani volontari e la solidarietà transfrontaliera, uno strumento pratico per gli attori e i portatori di interessi nel settore della gioventù e raccomandazioni per i responsabili politici", elaborato dal gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea per sostenere il processo di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari, 2021 (lavoro svolto tra settembre 2019 e settembre 2020).

<sup>21</sup> Gruppo di esperti sulla mobilità dei giovani volontari e la solidarietà transfrontaliera, documento di riferimento per sostenere la Commissione nella revisione della raccomandazione del Consiglio del 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari, Ecorys, febbraio 2020.

<sup>22</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

propone di riferire sull'uso della raccomandazione del Consiglio nel contesto dei lavori sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù e del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre.

- **Sintesi della raccomandazione e del documento di lavoro dei servizi della Commissione**

Il progetto di raccomandazione propone orientamenti e azioni che gli Stati membri possono perseguire per agevolare ulteriormente il volontariato giovanile transnazionale in tutta Europa. Esso illustra l'impegno della Commissione europea a integrare e sostenere le azioni degli Stati membri in questo ambito. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il progetto descrive un'ampia gamma di elementi a sostegno della raccomandazione proposta.

Proposta di

## **RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 settembre 2021, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea<sup>23</sup>, la presidente von der Leyen ha annunciato che la Commissione europea avrebbe proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani, per "valorizzare i giovani che si sono tanto sacrificati per gli altri". L'Anno europeo dei giovani è volto, tra l'altro, a promuovere opportunità per i giovani offerte dalle politiche pubbliche a livello di UE, nazionale, regionale e locale allo scopo di sostenere il loro sviluppo personale, sociale e professionale in un mondo verde, digitale e inclusivo.
- (2) Come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP))<sup>24</sup>, i giovani sono stati al centro di attività solidali per rispondere alle esigenze delle loro comunità di fronte alla pandemia di COVID-19, dalla realizzazione di campagne di sensibilizzazione all'impegno in prima linea nel quadro del Corpo europeo di solidarietà e ad altre iniziative di volontariato.
- (3) Attraverso le loro azioni di volontariato nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e di altri programmi, i giovani stanno dando attuazione concreta al preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), che sottolinea il desiderio dei firmatari di rafforzare la solidarietà tra i popoli dell'Europa, e all'articolo 2 TUE, che cita la solidarietà come uno dei valori comuni agli Stati membri.
- (4) Le esperienze maturate con il servizio volontario europeo (1996-2018) e il corpo europeo di solidarietà, pur avendo avuto successo, hanno dimostrato la necessità di agevolare ulteriormente il volontariato transnazionale. In tale contesto, il Consiglio ha auspicato il riesame della raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (la "raccomandazione del Consiglio del 2008") al fine di rafforzare il potenziale dei programmi europei per

---

<sup>23</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu\\_2021\\_address\\_it\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_it_0.pdf).

<sup>24</sup> [Testi approvati - Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport - Mercoledì 10 febbraio 2021 \(europa.eu\)](#).

la gioventù per raggiungere i giovani e aiutarli a costruire una comunità<sup>25</sup>. Tale auspicio è espresso in particolare nell'allegato 4 relativo al piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2021. Inoltre, un riferimento al riesame della raccomandazione del Consiglio del 2008 era contenuto nella relazione della Commissione sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù del 14 settembre 2021<sup>26</sup>.

- (5) La maggior parte delle questioni sollevate nella raccomandazione del Consiglio del 2008 è ancora di fondamentale importanza ed è stata mantenuta nella presente proposta. L'aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2008 si è reso necessario a causa di diversi sviluppi intervenuti dal 2008. Un aspetto importante è il lancio del corpo europeo di solidarietà nel 2016 e la creazione di nuovi programmi nazionali di volontariato, anche con elementi transnazionali che talvolta offrono opportunità molto simili per i giovani. La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027<sup>27</sup> ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, a ricercare complementarità e sinergie tra gli strumenti di finanziamento dell'UE e i regimi nazionali, regionali e locali.
- (6) Una valutazione della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio del 2008<sup>28</sup> ha individuato che la necessità di includere le persone provenienti da contesti svantaggiati costituisce una questione più urgente nel 2015 rispetto al 2008. Tra le altre esigenze individuate ma non affrontate dalla raccomandazione del 2008 figurano la garanzia della qualità per i progetti di volontariato, le opportunità di sviluppo delle capacità per le organizzazioni e un migliore monitoraggio dell'attuazione della raccomandazione. Un gruppo di esperti ha elaborato ulteriori raccomandazioni strategiche<sup>29</sup>, che hanno ispirato la raccomandazione proposta, riguardanti anche la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, l'accesso al volontariato, gli ostacoli amministrativi, la sensibilizzazione, il riconoscimento, il volontariato digitale e il contesto ambientale.
- (7) Dal 2008 l'impatto delle crisi, ad esempio quelle che ostacolano la mobilità fisica transnazionale dei volontari, è stato grave. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza di garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutti i partecipanti in qualsiasi momento, anche adottando disposizioni per gestire il potenziale impatto di circostanze impreviste. Inoltre, per un lungo periodo, la nozione di "volontariato transnazionale" ha fatto riferimento, nella pratica, esclusivamente ad attività che comportano la mobilità fisica dei volontari. Tuttavia, con il progresso tecnologico e sotto l'influenza della pandemia di COVID-19, sono emerse nuove tendenze in materia di volontariato. Il volontariato digitale ha messo in luce il suo potenziale di integrare il volontariato "standard" associato alla mobilità fisica, o addirittura di diventare una forma alternativa di volontariato, in particolare per i giovani che non sono in grado di viaggiare fisicamente. Anche la dimensione intergenerazionale del volontariato ha

---

<sup>25</sup> GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

<sup>26</sup> <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cd7e8978-2cd9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1>.

<sup>27</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218\(01\)&qid=1578414694481&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&qid=1578414694481&from=IT).

<sup>28</sup> Valutazione della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari 2017.

<sup>29</sup> "Promuovere la mobilità dei giovani volontari e la solidarietà transfrontaliera, uno strumentario pratico per gli attori e i portatori di interessi nel settore della gioventù e raccomandazioni per i responsabili politici", elaborato dal gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea per sostenere il processo di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari, 2021 (lavoro svolto tra settembre 2019 e settembre 2020).

dimostrato chiaramente la sua importanza nell'affrontare le sfide demografiche della nostra società. Le preoccupazioni per l'ambiente e i cambiamenti climatici figurano in cima all'agenda politica dell'UE e devono trovare riscontro nelle attività che comportano la mobilità transnazionale.

- (8) La comunicazione sulla creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025<sup>30</sup> ha sottolineato l'importanza dell'inclusività, della qualità e del riconoscimento delle esperienze transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Le garanzie di qualità rispetto alle opportunità disponibili e il sostegno adeguato offerto ai partecipanti in ogni fase della loro esperienza di volontariato costituiscono un prerequisito affinché le attività di volontariato vadano a beneficio delle comunità e dei giovani volontari.
- (9) Una delle prime difficoltà incontrate dai giovani interessati a un'esperienza di volontariato transnazionale è l'accesso a informazioni di facile consultazione sul loro status e sui loro diritti in qualità di volontari, su un apposito sito web nazionale, in modo da poter iniziare un'attività di volontariato transnazionale essendo pienamente consapevoli dell'impatto che avrà sui loro diritti in materia di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante e in quello di residenza abituale<sup>31</sup>. A norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, la Commissione e gli Stati membri sono già tenuti a fornire ai cittadini dell'UE informazioni online di facile consultazione sui diritti, sugli obblighi e sulle norme stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale nel settore del volontariato in un altro Stato membro<sup>32</sup>.
- (10) Molte questioni relative alla mobilità transnazionale non possono essere affrontate esclusivamente a livello nazionale, in quanto le attività coinvolgono sia gli Stati membri di origine che quelli ospitanti. Le condizioni di riferimento, come quelle relative alla copertura previdenziale, possono variare da uno Stato membro all'altro e possono rappresentare importanti ostacoli alla mobilità transfrontaliera. La raccomandazione del Consiglio del 2008 invitava già a esaminare le "pertinenti disposizioni in tema di protezione sociale nelle opportune sedi esistenti a livello dell'UE al fine di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalla legislazione dell'UE e da quella nazionale".
- (11) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027<sup>33</sup> riconosce il ruolo del volontariato nell'integrazione e nell'inclusione delle persone con minori opportunità. Per molte di loro, le attività di volontariato possono rappresentare l'opzione più accessibile per partecipare alla mobilità transfrontaliera. I cittadini di paesi terzi possono incontrare ostacoli amministrativi e pratici al volontariato transfrontaliero nel caso in cui debbano

---

<sup>30</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, COM(2020) 625 final, disponibile all'indirizzo [EUR-Lex - 52020DC0625 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

<sup>31</sup> È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede il coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale, comprese le prestazioni di malattia, in situazioni transfrontaliere e si applica ai volontari che si spostano tra Stati membri.

<sup>32</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 32, allegato I, sezione E., cui viene data attuazione attraverso il portale "Your Europe": [Your Europe \(europa.eu\)](#).

<sup>33</sup> COM(2020) 758 final.

richiedere un visto di lunga durata o un permesso di soggiorno a fini di volontariato in un altro Stato membro.

- (12) Un'esperienza di volontariato permette ai volontari di acquisire risultati dell'apprendimento che ne aumentano l'occupabilità. L'identificazione, la documentazione e la convalida dei risultati dell'apprendimento delle attività di volontariato sono supportate dai quadri nazionali o dell'UE esistenti (ossia Youthpass<sup>34</sup> ed Europass<sup>35</sup>). La raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>36</sup> ha invitato i datori di lavoro, le organizzazioni giovanili e le organizzazioni della società civile a promuovere e facilitare l'identificazione e la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti sul posto di lavoro o nel volontariato. La valutazione<sup>37</sup> della raccomandazione del Consiglio del 2012 ha individuato i settori in cui sono necessari ulteriori interventi per conseguire gli obiettivi della raccomandazione del Consiglio del 2012, in modo da offrire alle persone accesso a maggiori e migliori opportunità di convalida, consentendo loro di accedere a un ulteriore apprendimento e di sfruttare al meglio le loro competenze nella società e nel mercato del lavoro europei. La decisione Europass del 16 aprile 2018 colloca i volontari tra i gruppi destinatari.
- (13) I nuovi sviluppi a partire dal 2008, i dati sugli ostacoli al volontariato transnazionale e le raccomandazioni strategiche di un gruppo di esperti sulla promozione della mobilità dei giovani volontari richiedono una nuova raccomandazione del Consiglio sul volontariato, al fine di agevolare e migliorare la qualità del volontariato transnazionale dei giovani e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e le sinergie tra i programmi di volontariato negli Stati membri e il corpo europeo di solidarietà.
- (14) La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità,

#### **RICONOSCE QUANTO SEGUE:**

1. Ai fini della presente raccomandazione, è utilizzata la stessa definizione di "volontariato" che figura nel regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà", vale a dire un'attività di solidarietà che si svolge, per un periodo massimo di 12 mesi, come attività volontaria non retribuita<sup>38</sup> e che contribuisce al conseguimento del bene comune. Se i sistemi transnazionali esistenti negli Stati membri prevedono attività di solidarietà di durata superiore a 12 mesi che corrispondono altrimenti alla definizione di volontariato, queste devono essere considerate attività di volontariato ai fini della presente raccomandazione e quindi incluse nel suo ambito di applicazione.

---

<sup>34</sup> Youthpass è il principale strumento di riconoscimento e convalida a disposizione di tutti i partecipanti ai programmi Erasmus+ e "corpo europeo di solidarietà" per dare conto del processo di apprendimento e documentare i loro risultati dell'apprendimento nel certificato Youthpass.

<sup>35</sup> La decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42) istituisce un quadro europeo a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche acquisite in contesti formali, non formali e informali, oltre che tramite esperienze pratiche, la mobilità e il volontariato.

<sup>36</sup> GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

<sup>37</sup> [Valutazione della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari \(europa.eu\)](#) del marzo 2016.

<sup>38</sup> I volontari non sono retribuiti per il loro tempo, ma le spese di viaggio, vitto o alloggio e/o altre piccole spese personali possono essere coperte.

2. Il volontariato giovanile di cui alla presente raccomandazione comprende il volontariato in tutta l'UE svolto da cittadini dell'UE o da cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro e si spostano in un secondo Stato membro a fini di volontariato, nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o di qualsiasi programma nazionale di volontariato transfrontaliero negli Stati membri. Nella misura del possibile, le azioni intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione in risposta alla presente raccomandazione dovrebbero tenere conto anche delle attività di volontariato tra gli Stati membri e i paesi terzi. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. I termini "gioventù" e "giovani" si riferiscono alla fascia di età compresa tra 18 e 30 anni.
3. L'espressione "giovani con minori opportunità" indica giovani che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dare adito a discriminazione di cui all'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità<sup>39</sup>,

#### **RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:**

continuare a promuovere il volontariato transnazionale in Europa e nel resto del mondo, tenendo debitamente conto dei rispettivi quadri nazionali e delle rispettive legislazioni in tema di attività di volontariato e delle priorità nazionali generali degli Stati membri, delle opportunità locali esistenti nonché dei programmi di spesa pubblica;

facilitare lo sviluppo, a tal fine, delle seguenti linee d'azione:

1. prendere in considerazione misure che contribuiscano allo sviluppo di un quadro legislativo e di attuazione adeguato e chiaro per la salute, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti che svolgono attività di volontariato transnazionale:
  - a) garantendo che gli organizzatori coinvolti nell'attuazione delle attività di volontariato dispongano di procedure chiare e affidabili per assistere e aiutare i volontari in caso di crisi, emergenze e altre circostanze impreviste;
  - b) garantendo che tutti i volontari possano beneficiare di una copertura previdenziale adeguata e continua (anche attraverso lo sviluppo di soluzioni assicurative per specifici gruppi di volontari, ad esempio i giovani con disabilità, in stretta collaborazione con gli assicuratori);
  - c) conducendo un esame approfondito delle pertinenti disposizioni in tema di protezione sociale nelle opportune sedi esistenti a livello dell'UE al fine di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalla legislazione dell'UE e da quella nazionale;
2. fornire informazioni e sensibilizzare in merito ai diritti dei volontari, come stabilito nel quadro specifico di cui sopra, in particolare:
  - a) mettendo a disposizione dei volontari informazioni pratiche e complete sulle norme giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il volontariato e sull'impatto che il volontariato in un altro Stato membro produce sui diritti

---

<sup>39</sup> Cfr. la stessa definizione nel regolamento (UE) 2021/888, articolo 2, paragrafo 4.

attuali e futuri in materia di sicurezza sociale<sup>40</sup> (sia per i volontari dell'UE in arrivo che in partenza) su un apposito sito web nazionale accessibile alle persone con disabilità;

- b) incoraggiando gli organizzatori dei programmi nazionali di volontariato transfrontaliero esistenti a segnalare i pertinenti siti web nazionali ed europei<sup>41</sup> che informano i volontari in merito ai loro diritti, agli obblighi e alle norme applicabili in relazione al volontariato in un altro Stato membro;
3. migliorare la qualità delle opportunità di volontariato sostenendo gli organizzatori di attività di volontariato nelle loro iniziative di sviluppo delle capacità nell'ambito dei programmi nazionali. In particolare, tale obiettivo può essere conseguito:
- a) incoraggiando gli organizzatori negli Stati membri di origine e ospitanti a cooperare, anche fornendo informazioni sufficienti sull'attività di volontariato, sugli organizzatori e sul volontario, in modo che entrambe le parti possano prendere una decisione informata sull'idoneità dell'attività e i requisiti giuridici siano soddisfatti;
  - b) incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato, compresi quelli che organizzano attività di volontariato su base commerciale<sup>42</sup>, a porre l'accento sulla qualità, tra l'altro basando l'organizzazione delle attività di volontariato su un'analisi che sostenga esigenze identificabili e conduca a risultati positivi nelle comunità locali;
  - c) incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato transnazionali a porre adeguatamente l'accento sulla dimensione dell'apprendimento delle attività di volontariato, compreso l'apprendimento delle lingue nel volontariato transnazionale;
  - d) aiutando gli organizzatori di attività di volontariato a utilizzare in modo più sistematico e generalizzato i quadri nazionali o dell'UE esistenti (ad esempio Youthpass ed Europass) per agevolare l'identificazione, la documentazione e la convalida dei risultati dell'apprendimento delle attività di volontariato;
  - e) riconoscendo l'animazione socioeducativa come uno dei principali strumenti per lo sviluppo di qualità delle attività di volontariato nell'UE e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'agenda europea per l'animazione socioeducativa<sup>43</sup>;
  - f) sostenendo la formazione degli animatori socioeducativi, riconoscendone il ruolo chiave nell'accompagnare e guidare i giovani volontari attraverso un'esperienza di volontariato di alta qualità;
  - g) incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato transnazionali a richiedere il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

---

<sup>40</sup> Comprese informazioni sulle procedure per richiedere la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e informazioni dettagliate su ciò che è e non è coperto dai sistemi sanitari nazionali.

<sup>41</sup> Il portale multilingue "Your Europe" previsto dal regolamento (UE) 2018/1724, GU L 295; la sezione Youth Wiki del Portale europeo per i giovani; le informazioni sul portale europa, ad esempio sulla TEAM: [Richiedere la tessera - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea \(europa.eu\)](#).

<sup>42</sup> La pratica di combinare volontariato e vacanza, con persone che partecipano ad attività di solidarietà come parte integrante di un'esperienza turistica per la quale pagano.

<sup>43</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul quadro relativo all'istituzione di un'agenda europea per l'animazione socioeducativa (2020/C 415/01).



- h) sviluppando e promuovendo standard di qualità generali per il volontariato ispirandosi nel contempo al sistema globale di misure di qualità, sostegno, inclusione e certificazione di cui al regolamento (UE) 2021/888<sup>44</sup>, ove possibile nel contesto nazionale;
  - i) adottando misure volte a garantire che le attività di volontariato non comportino la sostituzione di posti di lavoro;
4. garantire che l'accesso ad attività di volontariato transnazionali sia un'opportunità realistica per tutti i giovani, compresi quelli con minori opportunità, anche:
- a) sostenendo la creazione e/o il funzionamento di sportelli nazionali e di strutture regionali e locali per fornire informazioni e orientamento sulle opportunità di volontariato esistenti, in formati accessibili alle persone con disabilità, ai potenziali giovani volontari, compresi i giovani con minori opportunità, alla società civile/alle organizzazioni di volontariato e ad altri portatori di interessi del settore. Tali strutture possono includere reti di ex studenti e animatori socioeducativi locali, sfruttando la loro capacità di responsabilizzare e sostenere i potenziali candidati alle attività di volontariato e, se del caso, potrebbero lavorare in collegamento con le agenzie nazionali che attuano il corpo europeo di solidarietà;
  - b) agevolando l'accesso alle esperienze di volontariato transnazionale per i giovani con minori opportunità attraverso la promozione di informazioni mirate e di attività di sensibilizzazione da parte delle organizzazioni e delle reti pertinenti<sup>45</sup>, anche mediante la sensibilizzazione in merito all'importanza delle competenze interculturali e dell'apprendimento delle lingue quale pietra miliare per la mobilità transnazionale;
  - c) incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato a promuovere l'inclusione sociale, in particolare dei giovani svantaggiati, anche assicurando la messa a disposizione di alloggi ragionevoli e adeguati, nonché garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità;
  - d) sostenendo le organizzazioni e le reti pertinenti nella promozione di attività di volontariato a breve termine, a tempo parziale e locali come potenziale primo passo verso la partecipazione ad attività transnazionali e fornendo un sostegno mirato supplementare per lo sviluppo di opportunità di volontariato per i giovani che non possono partecipare alla mobilità fisica transnazionale per vari motivi, in particolare offrendo opportunità di volontariato digitale o misto;
  - e) aiutando gli organizzatori di attività di volontariato a sviluppare gli aspetti dell'inclusione dei giovani con minori opportunità per i loro progetti<sup>46</sup>, tra

---

<sup>44</sup> Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32).

<sup>45</sup> Per informazioni pratiche, cfr. la strategia per l'inclusione e la diversità di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà: [https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity\\_it](https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_it).

<sup>46</sup> In linea con le strategie dell'UE in materia di uguaglianza e i quadri strategici per l'inclusione rivolti a specifici gruppi discriminati e svantaggiati adottati nel 2020-2021: piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 (COM(2020) 565 final del 18.9.2020), quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (COM(2020) 620 final del 9.10.2020), strategia per l'uguaglianza LGBTIQ (COM(2020) 698 final del 12.11.2020), piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione (COM(2020) 758 final del 24.11.2020), strategia per i diritti delle persone con disabilità (COM(2021) 101 final del 3.3.2021).

l'altro mettendoli in contatto con esperti dei servizi incaricati della promozione dell'inclusione sociale che potrebbero fornire loro sostegno e formazione;

- f) fornendo un sostegno mirato allo sviluppo di attività di volontariato, in particolare promuovendo l'inclusione, l'uguaglianza e l'emancipazione dei gruppi svantaggiati o dei gruppi a rischio di discriminazione, incentivando i giovani volontari di tali comunità a impegnarsi nel volontariato e a fungere da modelli di riferimento nella loro comunità;
  - g) promuovendo ulteriormente gli strumenti transnazionali esistenti che possono contribuire alla mobilità dei giovani, come le carte per la mobilità, e incoraggiandone l'uso in tutte le attività transnazionali di volontariato<sup>47</sup>;
  - h) risolvendo, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e il diritto dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, le questioni amministrative e pratiche che generano difficoltà nell'ottenimento di visti a lungo termine e/o permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi a fini di volontariato;
5. sensibilizzare in merito ai benefici delle attività di volontariato transnazionali, attraverso attività di informazione, orientamento e divulgazione e prestare particolare attenzione a raggiungere allo stesso modo i giovani con minori opportunità, anche sensibilizzando sul fatto che:
- a) le attività di volontariato offrono ai giovani un modo concreto di contribuire ad affrontare le sfide sociali;
  - b) un'esperienza di volontariato migliora lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani e li aiuta a sviluppare le capacità e le competenze richieste e valorizzate dal mercato del lavoro;
  - c) esistono quadri che sostengono l'individuazione, la documentazione e la convalida dei risultati dell'apprendimento delle attività di volontariato (compresi Youthpass ed Europass), in particolare attraverso azioni che coinvolgono i portatori di interessi nazionali nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione, dei servizi sociali e della gioventù;
6. sostenere e promuovere le attività di sviluppo delle comunità connesse al volontariato, ivi compreso:
- a) incoraggiando il funzionamento delle reti di volontari attive nell'ambito dei programmi nazionali esistenti, in particolare quelli che hanno una visione a lungo termine, ossia che non sono legati alla durata dei singoli progetti o limitati da essa;
  - b) promuovendo le reti europee esistenti collegate al volontariato, in particolare la rete europea di solidarietà e la rete Europeers, nonché altre risorse e piattaforme accessibili attraverso il portale del corpo europeo di solidarietà sul Portale europeo per i giovani;
  - c) incoraggiando gli ex volontari a condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione e seminari, nel ruolo di ambasciatori o di membri di una rete, nonché a formare volontari attuali o futuri;

---

<sup>47</sup> Tale buona pratica, già attuata dall'ex servizio volontario europeo e ora dal corpo europeo di solidarietà, prevede il rilascio gratuito di una carta europea per i giovani a ogni volontario.

- d) incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato ad aiutare i volontari a integrarsi nella comunità ospitante durante la loro attività e a proseguire il loro impegno in attività di volontariato dopo il loro ritorno a casa, con particolare attenzione all'accompagnamento dei giovani con minori opportunità;
7. esplorare nuove tendenze e dimensioni e formati alternativi del volontariato, incluso:
- a) promuovendo il volontariato digitale, sperimentandone i formati e raccogliendo prove, anche in un contesto transnazionale, per integrare la mobilità fisica o come formato autonomo delle attività di volontariato. Ciò potrebbe essere particolarmente importante per migliorare l'accesso al volontariato per i giovani con minori opportunità;
  - b) riconoscendo il valore del volontariato intergenerazionale e promuovendolo quale valido contributo alle sfide cui deve far fronte una società che invecchia, nonché come un modo per coinvolgere i giovani in un dialogo intergenerazionale, facilitare il trasferimento di conoscenze tra le generazioni e migliorare la coesione sociale;
8. creare sinergie, complementarità e continuità tra i programmi e le iniziative di volontariato esistenti a livello europeo e (a vari livelli) nei singoli Stati membri, incluso, ad esempio:
- a) promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui programmi di volontariato esistenti, compresi i sistemi nazionali di servizio civile, ove esistenti, e la trasmissione di tali informazioni alla Commissione europea, al fine di agevolare la pubblicazione sul Portale europeo per i giovani, il Youth Wiki e lo sviluppo di migliori pratiche;
  - b) prendendo in considerazione misure che promuovano e sostengano il trasferimento delle migliori pratiche da altri programmi di volontariato;
9. sostenere le attività di volontariato che contribuiscono in modo significativo ad affrontare le sfide climatiche e ambientali:
- a) incoraggiando l'integrazione delle pratiche verdi in tutti i progetti e le attività di volontariato e promuovendo comportamenti sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale tra i partecipanti e le organizzazioni partecipanti;
  - b) promuovendo la riduzione dell'impronta ambientale delle attività di volontariato, ad esempio riducendo i rifiuti, riciclando e utilizzando mezzi di trasporto sostenibili;
  - c) promuovendo lo sviluppo di attività di volontariato che affrontino il tema della protezione dell'ambiente, della sostenibilità, degli obiettivi climatici e della prevenzione e del recupero in caso di disastri;
10. includere informazioni sui progressi realizzati rispetto all'attuazione della presente raccomandazione negli aggiornamenti periodici effettuati nel quadro della strategia dell'UE per la gioventù, in particolare nell'ambito dei pianificatori delle attività nazionali future;

**INVITA LA COMMISSIONE A:**



La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*